

Diagrammazione delle procedure relative ai referendum consultivo e abrogativo: analogie e differenze (le parti sottolineate indicano le differenze)

Referendum consultivo

Art. 35 comma 1 - Richiesta di referendum consultivo

"La richiesta di referendum consultivo ... può essere presentata almeno da:

- a) **80.000 iscritti nell'anagrafe della popolazione residente** dei Comuni della Regione, purchè maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente **residenti da almeno 2 anni** in comuni dell'Emilia-Romagna;
- b) **10 Consigli comunali** che rappresentino almeno **1/5 degli abitanti** della Regione;
- c) **4 Consigli provinciali.**"

Esclusioni

Art. 34: "Possono essere sottoposti a referendum ... materie ... non escluse ..." dal "... referendum abrogativo ... **Non possono** essere sottoposti a referendum ... oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque nei 2 anni precedenti"

Art. 12 co. 6 e 7 (rich. art. 35): "L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli **8 mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea** legislativa regionale" ... "Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un **quesito che sia già stato dichiarato inammissibile**, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità"

Presentazione del quesito, deposito delle firme e verifica regolarità delle firme (Art. 35, rinvio art. 13)

- 3 elettori promotori depositano all'UP dell'Assemblea l'iniziativa referendaria (con 300/400 firme autenticate);
- Entro 10 gg dal deposito il Resp. Proc. verifica la regolarità degli adempimenti e trasmette immediatamente il quesito alla CGS;

NB: Art. 35 co. 8 - "Il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione all'Ass. leg. regionale della proposta di referendum"

Quesito referendario (Art. 14 co. 4, 5 e 6 richiamati dall'art. 35 co. 2 lett. b)

comma 4: il quesito deve contenere la sintesi dell'oggetto del referendum

comma 5: può omettersi la sintesi se sono già soddisfatte le esigenze di chiarezza e univocità del quesito

comma 6: il quesito deve essere formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi omogenei e ben individuati

Referendum abrogativo

L'art. 12 comma 1 - Richiesta di referendum abrogativo

"... il referendum per l'abrogazione ... è indetto quando lo richiedano almeno ..."

- a) **40.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna,
- b) oppure **10 Consigli comunali** che rappresentino almeno **1/10 degli abitanti** della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
- c) o **almeno 2 Consigli provinciali.**

Esclusioni

Art. 12: "Il referendum abrogativo **non può essere proposto** per lo Statuto, ... regolamenti interni degli organi regionali, ... norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, ... leggi tributarie e di bilancio, ... leggi elettorali, ... leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, ... leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con le altre Regioni italiane e per tutti i regolamenti attuativi delle suddette leggi."

Art. 12 co. 6: "L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli **8 mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea** legislativa regionale"

Art. 12 co. 7: "Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un **quesito che sia già stato dichiarato inammissibile**, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità"

Art. 33 co. 2: "La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi 5 anni"

Presentazione del quesito, deposito delle firme e verifica regolarità delle firme (Art. 13)

- 3 elettori promotori depositano all'UP dell'Assemblea l'iniziativa referendaria (con 300/400 firme autenticate);
- Entro 10 gg dal deposito il Resp. Proc. verifica la regolarità degli adempimenti e trasmette immediatamente il quesito alla CGS

NB: Art. 19 co. 1 - "Dopo la presentazione ... della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina vigente"

Quesito referendario (Art. 14, co. 1)

Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula: "volete che sia abrogato/a..." seguita dalla indicazione della legge o dell'atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum

(Art. 14 co. 4, 5 e 6)

Referendum consultivo

2

Referendum abrogativo

Esame di ammissibilità (Art. 35 co 5)

- Entro **30 gg** dal ricevimento del quesito, la CGS **decide** e si pronuncia in merito all'ammissibilità e può riformulare il quesito per motivi di chiarezza, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti
- Entro **5 gg** (art. 15 co. 4 rich. dall'art. 35) dalla deliberazione la CGS **comunica** l'ammissibilità al Pres. ass., agli "incaricati" ed al Pres. di Giunta (che ne dispone la pubbl. sul BUR)

Vidimazione e deposito dei fogli (art. 16, rinvio art. 35) Raccolta firme autentic. e dep. (art. 17 e 18, rinvio art. 35)

- Entro **3 mesi** dalla comunicazione della CGS gli "incaricati" **depositano** i fogli per la vidimazione (decorsi 3 mesi senza deposito dei fogli si chiude il procedimento);
- Entro **20 gg dal deposito** il resp. procedimento effettua la **vidimazione**;
- Entro **180 gg dalla vidimazione del primo foglio** **raccolta delle firme** autenticate;
- Entro **20 gg** dalla scad. dei 180 gg **deposito dei fogli con le firme presso U.P.** con le formalità di cui all'art. 18 co. 2
- **Raccolta firme:** "il residente ... appone ... la propria firma ... indicati ... il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore a 2 anni continuativi."

Esame di regolarità (Art. 18, rinvio art. 35)

- Entro **40 gg dal deposito** il resp. del procedim. cura i **controlli delle firme** su almeno 1/10 delle dich. sostitutive (comma 3) con criteri casuali e discrezionali ed effettua le verifiche previste dall'art. 18 co. 4 e 5;
- Il **verbale** con i risultati delle operazioni di controllo viene **trasmesso alla CGS** e comunicato agli "incaricati";
- Entro **10 gg** dal ricevimento del verbale la CGS delibera sulla validità della richiesta di referendum consultivo (la richiesta viene "dichiarata invalida in quanto irricevibile" per firme inferiori a 80.000);
- Entro **5 gg** dall'adozione, la delibera viene trasmessa al **Presid. Ass.** e, a cura del resp. di proced., in copia, agli "incaricati";

Delibera sulla proposta di referendum (Art. 35 co. 6 e 7) e trasmissione della deliberazione assembleare al Pres. di Giunta (Art. 36 co. 1)

- Il Presid. Ass. cura l'**iscrizione all'odg dell'Assemblea** della richiesta di referendum;
- Entro **15 gg dall'iscrizione** all'odg generale l'Ass. Leg. delibera sulla proposta di ref. cons.;
- La **deliberazione assembleare** sulla richiesta di referendum consultivo è trasmessa **entro 5 gg** dalla sua adozione al **Pres. Giunta**

Esame di ammissibilità (Art. 15)

- Entro **30 gg** dal ricevimento del quesito, la CGS **decide** e si pronuncia in merito a quanto previsto dall'art. 15 co. 1 e 2
- Entro **5 gg** dalla deliberazione la CGS **comunica** l'ammissibilità al Pres. ass., agli "incaricati" ed al Pres. di Giunta (che ne dispone la pubbl. sul BUR)

Vidimazione e deposito dei fogli (art. 16) Raccolta firme autenticate e deposito (art. 17 e 18)

- Entro **3 mesi** dalla comunicazione della CGS gli "incaricati" **depositano** i fogli per la vidimazione (decorsi 3 mesi senza deposito dei fogli si chiude il procedimento);
- Entro **20 gg dal deposito** il resp. procedimento effettua la **vidimazione**;
- Entro **180 gg dalla vidimazione del primo foglio** **raccolta delle firme** autenticate;
- Entro **20 gg** dalla scadenza dei 180 gg **deposito dei fogli con le firme presso U.P.** con le formalità di cui all'art. 18 co. 2
- **Raccolta firme:** "l'elettore appone ... la propria firma ... indicati ... il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto"

Esame di regolarità (Art. 18)

- Entro **40 gg dal deposito** il resp. del procedim. cura i **controlli delle firme** su almeno 1/10 delle dich. sostitutive (comma 3) con criteri casuali e discrezionali ed effettua le verifiche previste dall'art. 18 co. 4 e 5;
- Il **verbale** con i risultati delle operazioni di controllo viene **trasmesso alla CGS** e comunicato agli "incaricati";
- Entro **10 gg** dal ricevimento del verbale la CGS delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo (la richiesta viene "dichiarata invalida in quanto irricevibile" per firme inferiori a 40.000);
- Entro **5 gg** dall'adozione, la delibera viene trasmessa al **Presid. Ass.** e, a cura del resp. di proced., in copia, agli "incaricati";

Trasmissione delibera CGS ex art. 21 co. 1

Deliberazioni di validità delle rich. di referendum **trasmesse** entro 5 gg dall'adozione della CGS al **Pres. Giunta**

- Fase eventuale -
Verifiche della CGS ex art. 19 in caso di abrogazioni della disciplina oggetto del referendum, con possibilità di modificare il quesito
- Fase eventuale -

2

Referendum consultivo

3

Referendum abrogativo

Indizione del referendum (Art. 36 co 2)

- Il **Pres. di Giunta, entro 5 gg** dal ricevimento della comunicazione ex art. 36 co. 1, **indica il referendum per una domenica ricadente tra i 90 ed i 120 gg dal decreto di indizione**

- **art. 11 comma 5 LR 23/2007 in materia di CGS** prevede che "La Consulta ... determina i tempi di indizione degli stessi referendum."

Svolgimento indizione del referendum

(Art. 21 co. 3, 4, 5 richiamati dall'art. 36 e art. 36 co. 2)

- Il Decreto Pres. Giunta indica la **data di svolgimento** ed il quesito del referendum

- Decreto pubblicato senza ritardo nel BUR e notificato all'Ufficio territoriale del Governo, Pres. Corte Appello di Bologna, sindaci e Pres. Commiss. elettorali

- Notizia del decreto con manifesti ... almeno 30 gg prima della data di votazione

- Il Pres. di Giunta può **rinviare l'indizione di non oltre 1 anno** se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie (art. 36 co. 2 secondo periodo)

Procedimento elettorale (Art. 37)

- "Possono partecipare al voto gli **iscritti nell'anagrafe della popolazione residente** dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se **regolarmente e continuativamente residenti da almeno 2 anni** in comuni dell'Emilia-Romagna alla data di indizione del referendum;

- Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato

Periodi di Sospensione del referendum consultivo

Tutte le **attività** e le **operazioni** sono **sospese**, compatibilmente con la natura del referendum, nei casi di cui all'**art. 24** (art. parzialmente richiamato dall'art. 36) (se già indetti, i referendum, sono **trasferiti** con decreto Pres. Giunta **alla prima tornata utile**):

a) nei 6 mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea e nei 6 mesi successivi l'elezione della nuova Assemblea;
b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea (tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi ed i 6 mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea);

Indizione del referendum (art. 21)

Deliberazione di validità delle rich. di referendum **pervenute:**

- **tra 01/07 e 15/01** - Il Pres. di Giunta indice il referendum entro il 30/01, fissando una domenica tra il 16/05 ed il 30/06 (art. 21 co. 2 lett. a)

- **tra 16/01 e 30/06** - Il Pres. di Giunta indice il referendum entro il 15/07, fissando una domenica tra il 01/11 ed il 15/12 (art. 21 co. 2 lett. b)

- **tra la data di indizione e quella del referendum debbono decorrere almeno 120 gg** (art. 21 co. 2)

- **art. 11 comma 5 LR 23/2007 in materia di CGS** prevede che "La Consulta ... determina i tempi di indizione degli stessi referendum."

Svolgimento indizione del referendum

(Art. 21 co. 3, 4, 5 e 6 e art. 22)

- Il Decreto Pres. Giunta indica la **data di svolgimento** ed il quesito del referendum

- Decreto pubblicato senza ritardo nel BUR e notificato all'Ufficio territoriale del Governo, Pres. Corte Appello di Bologna, sindaci e Pres. Commiss. elettorali

- Notizia del decreto con manifesti ... almeno 30 gg prima della data di votazione

- Art. 21 co. 6: se **nel corso dell'anno sono indetti referendum nazionali**, il **Pres. di Giunta** (previa intesa con Min. Interno) **può disporre** che le consultazioni siano contestuali a quelle dei ref. nazionali fissando/modificando la data anche fuori dai periodi previsti dal comma 2

- Art. 22: **Concentrazione delle istanze referendarie** che presentino uniformità o analogia di materia

Disciplina della votazione (art. 26 e 30 co. 5)

- "Hanno diritto di partecipare ai referendum **tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali** dei Comuni della Regione

- "La proposta soggetta a referendum ... è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta ... la maggioranza dei voti ..."

Periodi di Sospensione del referendum abrogativo

Tutte le **attività** e le **operazioni** sono **sospese** nei casi di cui all'**art. 24** (se già indetti, i referendum, sono **trasferiti** con decreto Pres. Giunta **alla prima tornata utile**):

a) nei 6 mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea e nei 6 mesi successivi l'elezione della nuova Assemblea;
b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea (tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi ed i 6 mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea);
c) 3 mesi antecedenti e 3 successivi alla data di fissazione delle elezioni politiche o ammin. (che coinvolgono almeno 1/2 dei comuni, prov. o elettori)